proceduracivile.ch

Francesco Naef, Repertorio di giurisprudenza sul CPC svizzero, in: proceduracivile.ch, (consultato il 23.10.25)

Art. 331 Effetto sospensivo

- ¹ La domanda di revisione non preclude l'efficacia e l'esecutività della decisione impugnata.
- ² Il giudice può differire l'esecuzione della decisione impugnata. Se del caso ordina provvedimenti conservativi o la prestazione di garanzie.

